

**Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazione del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali e relative forme di tutela (Whistleblower)**

(Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24)

## SOMMARIO

Premessa .....	3
Sezione I – Ambito di applicazione e definizioni.....	4
Art. 1 – Scopo e campo di applicazione.....	4
Art. 2 - Definizioni .....	4
Art. 3 - Ambito di applicazione soggettivo.....	5
Art. 4 - Oggetto della segnalazione .....	5
Sezione II – Canali di segnalazione interna e obbligo di riservatezza .....	7
Art. 5 - Canali di segnalazione interna .....	7
Art. 6 - Responsabile della segnalazione .....	8
Art. 7 - Contenuto della segnalazione .....	8
Art. 8 – Gestione de segnalazione .....	9
Art. 9 - Gestione segnalazioni anonime.....	10
Art. 10 – Tutela della riservatezza .....	10
Art. 11 - Trattamento dei dati personali .....	11
Sezione III – Misure di protezione.....	12
Art. 12 – Misure di protezione .....	12
Art. 13 - Divieto di ritorsione.....	12
Art. 14 - Protezione dalle ritorsioni .....	13
Art. 15 - Misure di Sostegno.....	13
Art. 16 – Divieto di rinunce e transazioni .....	13
Art. 17 - Limitazioni della responsabilità.....	13
Art. 18 – Responsabilità del segnalante.....	14
Sezione IV - Canali di segnalazione esterna e divulgazione pubbliche.....	14
Art. 19 - Canali di segnalazione esterna.....	14
Art. 20 - Divulgazioni pubbliche .....	14
Art. 21 – Denuncia all’Autorità Giudiziaria .....	15
Sezione IV – Disposizioni finali .....	15
Art. 22 - Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni .....	15
Art. 23 – Violazioni degli obblighi del regolamento .....	15
Art. 24 – Validità e revisione.....	16

## Premessa

In Italia l'istituto giuridico del *whistleblowing* è stato disciplinato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*», che ha introdotto l'art. 54bis del D.lgs. n. 165/2001 "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*".

La disciplina è stata oggetto di diversi interventi normativi (Decreto-legge 24 giugno 2014, n.90; Legge 30 novembre 2017 n. 179).

Anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è intervenuta, inizialmente con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 recante "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)*" per fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni sui necessari accorgimenti da adottare per dare effettiva attuazione alla disciplina e, successivamente, con la delibera n. 469 del 9 giugno 2021 con la quale ha adottato lo "*Schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs.155/2001 (c.d. whistleblowing)*".

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 il legislatore ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Il decreto interviene apportando significative modifiche rispetto alla normativa previgente, in particolare:

- estendendo la platea dei soggetti che possono effettuare la segnalazione;
- valorizzando i canali di segnalazione interni, privilegiandoli rispetto agli altri canali di segnalazione;
- dettagliando gli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali;
- rafforzando le misure di tutela previste per il segnalante, estendendo il sistema delle tutele ai soggetti diversi dal segnalante che intervengono in ragione del ruolo ricoperto.

Alla luce delle nuove disposizioni ANAC ha predisposto specifiche Linee Guida (delibera n.113/2023) che, oltre a fornire indicazioni e principi di cui i soggetti pubblici e privati, possono tener conto per la declinazione della misura a livello aziendale, disciplinano, tra l'altro, la gestione delle segnalazioni presentate tramite il canale di segnalazione "esterno" attivato presso l'Autorità.

Il presente regolamento, redatto in conformità alle nuove disposizioni normative ed alle linee guida ANAC sopra richiamate, **disciplina esclusivamente la gestione delle segnalazioni pervenute tramite il canale "interno" istituito da FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARITÀ ONLUS**, come previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 24/2023, ed il sistema di tutele previste dalla normativa vigente.

## Sezione I – Ambito di applicazione e definizioni

### Art. 1 – Scopo e campo di applicazione

Scopo del presente regolamento è quello di disciplinare la procedura per la gestione delle segnalazioni pervenute tramite il canale interno alla Fondazione (cfr. Art. 5) e l'applicazione delle misure di protezione garantite dalla normativa.

Le segnalazioni devono essere riferite alle violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs.

n. 24/2023, di cui il dipendente sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, in ragione del rapporto giuridico che intrattiene con la Fondazione.

Non rientrano nella disciplina del presente regolamento le procedure relative:

- alla gestione delle segnalazioni anonime;
- alle segnalazioni tramite canali esterni ed alle divulgazioni pubbliche.

Allo stesso modo non rientrano le modalità di effettuazione delle comunicazioni riguardanti le ritorsioni che i segnalanti ritengano di aver subito in ragione della segnalazione, per le quali si rinvia alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera 12 luglio 2023 e, in generale, alla normativa di riferimento.

## Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in particolare:

- "PERSONA SEGNALANTE": la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- "SEGNALAZIONE": la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- "SEGNALAZIONE INTERNA": la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4;
- "SEGNALAZIONE ESTERNA": la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7;
- "DIVULGAZIONE PUBBLICA": rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- "FACILITATORE": una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- "CONTESTO LAVORATIVO": le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- "PERSONA COINVOLTA": la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- "RITORSIONE": qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

## Art. 3 - Ambito di applicazione soggettivo

Le disposizioni del presente regolamento si applicano, come previsto dall'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023, ai soggetti di seguito indicati:

- dipendenti della Fondazione;
- soggetti equiparati (comma 3, lettera a);
- lavoratori autonomi e/o i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso la Fondazione (comma 3, lett. d);
- lavoratori e/o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società che forniscono beni o servizi o che realizzano opere (comma 3, lett. e);
- liberi professionisti e/o consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società (comma 3, lett. f);
- volontari e/o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società (comma 3, lett. g);
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (comma 3, lett. h).

La tutela delle persone segnalanti (cfr. Sezione III) si applica anche qualora la segnalazione, avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- in vigenza del rapporto giuridico;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 24/2023, le misure di protezione di cui al Sezione III, si applicano anche:

- agli eventuali facilitatori;

- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

#### Art. 4 - Oggetto della segnalazione

Sono oggetto del presente regolamento le segnalazioni di violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati di cui all'art. 3.

Le segnalazioni di violazione devono riguardare comportamenti, atti o omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, sulla base di elementi concreti, ritiene potrebbero esserlo.

Le tipologie di violazioni di disposizioni normative nazionali e/o dell'Unione Europea sono indicate all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 24/2023, in particolare:

✓ **VIOLAZIONI DEL DIRITTO NAZIONALE**

a) illeciti civili; illeciti amministrativi; illeciti penali; illeciti contabili;

✓ **VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UE**

b) illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea (e delle disposizioni nazionali di attuazione) di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. 24/2023 relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea tutelati ai sensi dell'art. 325 del TFUE (lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea);

d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, par. 2, del TFUE), comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'UE nei settori indicati alle lettere b), c) e d).

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 24/2023 NON possono essere oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili le mere irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

## Sezione II – Canali di segnalazione interna e obbligo di riservatezza

### Art. 5 - Canali di segnalazione interna

Fondazione Ospedale della Carità Onlus ha attivato i canali di segnalazione interna individuando, quale strada prioritaria per tutelare la riservatezza, la gestione informatizzata delle segnalazioni.

La gestione dei canali di segnalazione interna è affidata a CDA Studio Legale Tributario che agisce attraverso il consulente CRISTIAN MONDINI, incaricato nello specifico, come concordato con la Fondazione (di seguito il responsabile delle segnalazioni).

Le segnalazioni potranno pervenire mediante le modalità di seguito indicate:

A. **PRIORITARIAMENTE** mediante la piattaforma **GlobaLeaks** che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della/e persone menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e dei documenti correlati;

B. **IN ALTERNATIVA** le segnalazioni potranno pervenire secondo le seguenti modalità:

- in **FORMA CARTACEA**: mediante il servizio postale, con busta chiusa, **SENZA INDICARE IN ALCUN MODO SULLA BUSTA I PROPRI DATI PERSONALI**, indirizzata al CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO, all'attenzione del responsabile delle segnalazioni della Fondazione Ospedale della Carità Onlus, Via Cremona 29/A, Mantova (46100).
- **MEDIANTE INCONTRO DIRETTO**: richiedendo un appuntamento, in via riservata, al responsabile delle segnalazioni che è tenuto a fissare l'audizione entro un termine ragionevole, non superiore a sette giorni dalla richiesta. I dati di contatto del responsabile delle segnalazioni sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione.

Il segnalante è tenuto a specificare in modo chiaro se intende effettuare una segnalazione ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della stessa.

Nel caso di incontro diretto sarà cura del responsabile delle segnalazioni documentare mediante apposito verbale le segnalazioni raccolte. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal segnalante che sarà inoltre tenuto a fornire un proprio contatto, necessario per mantenere le necessarie interlocuzioni e consentire al responsabile delle segnalazioni di fornire i riscontri e l'esito della segnalazione. Il verbale dovrà dare atto anche di eventuale documentazione prodotta dal segnalante a supporto.

Il responsabile delle segnalazioni provvederà a registrare la segnalazione in un registro riservato ed accessibile esclusivamente al suddetto. Alle segnalazioni è attribuito un codice progressivo univoco, che verrà utilizzato dal responsabile delle segnalazioni e dai soggetti coinvolti nelle fasi procedurali quale elemento identificativo delle stesse, così da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Il responsabile delle segnalazioni comunica al segnalante l'avvenuta ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa, salvo i casi in cui la comunicazione potrebbe pregiudicare la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante ovvero nei casi di esplicito rifiuto del segnalante. Per quanto attiene alle segnalazioni acquisite mediante incontro diretto con il responsabile delle segnalazioni, la sottoscrizione del verbale soddisfa l'adempimento informativo.

### Modalità di utilizzo della piattaforma "GlobaLeaks"

*Per utilizzare il portale e trasmettere una segnalazione è necessario seguire i seguenti passaggi:*

1. Accedere al link <https://segnalazioni.casadiriposocasalbuttano.it> e cliccare sul pulsante "Invia una segnalazione".
2. Compilare il form inserendo i dati richiesti in merito alla segnalazione. I campi contrassegnati dal simbolo \* sono obbligatori. Non viene richiesto alcun dato personale, la segnalazione è completamente anonima.
3. Cliccare su "Invia" una volta compilati tutti i campi.
4. Viene automaticamente generato un codice ricevuto da annotare. Con questo codice si potrà effettuare il login (sempre dall'indirizzo <https://segnalazioni.casadiriposocasalbuttano.it>) e aggiungere informazioni sulla segnalazione, inviare un allegato a sostegno della stessa, o leggere le comunicazioni inviate dal Responsabile delle segnalazioni.

## Art. 6 - Responsabile della segnalazione

- Il Responsabile delle segnalazioni è CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO, Via Cremona 29/A, Mantova (46100), nella figura di Cristian Mondini, il quale:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal responsabile delle segnalazioni (es. superiore gerarchico, ai sensi degli artt. 8 e 13 del D.P.R. 62/2013), laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, è considerata "segnalazione *whistleblowing*" e deve essere trasmessa, a cura del ricevente, entro sette giorni dal suo ricevimento, al responsabile delle segnalazioni, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione sarà considerata quale segnalazione ordinaria e come tale gestita.

Se da una prima disamina della segnalazione il responsabile delle segnalazioni dovesse ritenere di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, ne informa il Direttore Generale al fine di provvedere ad individuare un soggetto sostituto nella gestione della segnalazione dotato di requisiti di imparzialità e indipendenza.

## Art. 7 - Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili a consentire al responsabile delle segnalazioni di procedere alle dovute ed appropriate verifiche/accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

In ragione di ciò, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Fondazione;
- completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare colui il quale ha attuato i fatti segnalati;
- indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il segnalante deve indicare chiaramente che si tratta di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione stessa.

La segnalazione deve essere circostanziata, avere ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante e non riferiti da altri. La segnalazione priva delle indicazioni richieste non potrà utilmente essere presa in carico, qualora non venga diversamente utilmente circostanziata.

## Art. 8 - Gestione della segnalazione

Il responsabile delle segnalazioni, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni effettua una prima verifica di procedibilità, propedeutica alla fase di istruttoria e finalizzata alla valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nella segnalazione.

Appena ricevuta la segnalazione, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al *whistleblower* elementi integrativi, adottando tutte le misure necessarie a tutelare l'identità del segnalante.

Il responsabile delle segnalazioni può dichiarare inammissibile la segnalazione e procedere con l'archiviazione nei seguenti casi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dalla normativa vigente e previste nell'art. 4 del presente Regolamento;
- b) manifesta mancanza del carattere di interesse pubblico o di interesse rispetto all'integrità della Società;
- c) manifesta incompetenza della Fondazione sulle questioni segnalate;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio.

Se il responsabile delle segnalazioni valuta l'ammissibilità della segnalazione avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

Il responsabile delle segnalazioni compie una prima imparziale delibazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo, che si riferisce a una attività "di verifica e di analisi" e NON spettando allo stesso il compito di accertare responsabilità individuali di qualunque natura ovvero di svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti della Società.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il responsabile delle segnalazioni, ove necessario, può:

- interloquire, anche direttamente, con il segnalante, avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza;
- richiedere osservazioni scritte e documenti. Tale richiesta interrompe il termine di conclusione del procedimento. Trascorsi dieci giorni dalla richiesta di accertamenti, senza ricevere alcuna risposta da parte del segnalante, il responsabile delle segnalazioni può decidere di archiviare la segnalazione per mancanza di elementi sufficienti a compiere le verifiche del caso;
- condividere il contenuto della segnalazione, nella misura limitata a quanto necessario per verificarne la fondatezza e dopo averla resa completamente anonima, ad altri soggetti/Uffici aziendali, al fine di acquisire ulteriori informazioni e osservazioni. Tali soggetti/Uffici sono tenuti a collaborare con il responsabile delle segnalazioni e dovranno formulare le proprie valutazioni entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

In quanto coinvolti nella gestione della segnalazione, sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il responsabile delle segnalazioni.

Qualora, ad esito dell'attività svolta, il suddetto ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora la segnalazione risulti non palesemente infondata il responsabile delle segnalazioni provvederà a rivolgersi agli Organi/Organismi/Uffici interni e/o ad Enti/istituzioni/Autorità esterne, trasmettendo una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e dei contenuti della segnalazione.

Sarà cura dei destinatari della relazione adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti, ciascuno per quanto di propria competenza (es. provvedimenti disciplinari, denuncia all'Autorità Giudiziaria competente laddove non già inoltrata dal responsabile delle segnalazioni, revoca di provvedimenti in autotutela, ecc.). L'informazione del responsabile delle segnalazioni dovrà essere fornita anche nel caso di mancata adozione dei provvedimenti, con idonea motivazione.

Il responsabile delle segnalazioni, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'avviso di ricevimento o, nel caso di segnalazione orale mediante incontro diretto, dalla data di verbalizzazione dell'incontro stesso o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento della segnalazione – fatta salva la necessità di interruzioni e/o di motivate proroghe in considerazione della complessità della segnalazione – provvede a dare riscontro alla persona segnalante, dando notizia delle azioni intraprese per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, dell'esito dell'attività istruttoria e delle eventuali misure adottate.



## **Art. 9 - Gestione segnalazioni anonime**

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Tali segnalazioni sono equiparate a segnalazioni ordinarie e non saranno pertanto gestite con le modalità e le forme di tutela previste dal presente regolamento.

Anche se recapitate tramite le modalità previste dall'art. 5, le segnalazioni anonime saranno trasmesse alle strutture aziendali competenti al fine della gestione secondo i canali ordinari, come disciplinato dalla regolamentazione aziendale.

Il segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela nel caso di ritorsioni. Nel caso in cui il segnalante anonimo venga successivamente identificato può beneficiare delle misure di protezione disciplinate dal presente regolamento.

A tale scopo, qualora la Fondazione riceva segnalazioni anonime attraverso i canali interni ordinari, i soggetti coinvolti sono tenuti a registrarle e conservare la relativa documentazione nei termini previsti all'art. 11.

## **Art. 10 – Tutela della riservatezza**

Il responsabile delle segnalazioni ed i soggetti che, a vario titolo, intervengono nel processo di gestione della segnalazione tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati, in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La tutela della riservatezza è garantita nell'ambito dei procedimenti penale, dinanzi alla Corte dei conti e in quello disciplinare, nei termini e con le limitazioni stabiliti dall'art. 12 del D.lgs. n. 24/2023, fermo restando specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente.

La riservatezza dell'identità del segnalante deve essere tutelata anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al D.Lgs. n. 24/2023 o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L'accertata violazione degli obblighi di riservatezza previsti dall'articolo 12 del D.lgs. n. 24/2023 e di cui al presente articolo – fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente - è fonte di responsabilità disciplinare, per inosservanza di disposizioni di servizio ferme restando ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

## **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 4, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

## Sezione III – Misure di protezione

### Art. 12 – Misure di protezione

Sono riconosciute le seguenti misure di protezione:

- la **TUTELA DELLA RISERVATEZZA** del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione (cfr. art. 10);
- la **PROTEZIONE DA EVENTUALI RITORSIONI** adottate dalla Società in ragione della segnalazione effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, ferme restando le condizioni per la sua applicazione;
- la **LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ** rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni, nel caso in cui il segnalante, nei limiti previsti dalla legge, sveli per giusta causa notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale ovvero violi l'obbligo di fedeltà.

L'art. 18 del D.lgs. 24/2023 prevede inoltre ulteriori misure di sostegno da parte di Enti del Terzo Settore iscritti in apposito elenco pubblicato dall'ANAC (cfr. art. 16).

### Art. 13 - Divieto di ritorsione

È vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; etc.

La ritorsione può essere anche tentata o minacciata.

Le misure di protezione previste nel presente regolamento si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, fossero veritiere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1. Non sono sufficienti semplici supposizioni o "voci di corridoio" così come notizie di pubblico dominio;
- la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del D.lgs. n.24/2023;
- esistenza di un rapporto di consequenzialità tra segnalazione e misure ritorsive subite.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni in conformità alle condizioni di cui all'art.6 del D.lgs. n. 24/2023.

Salvo quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs. n. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

### Art. 14 - Protezione dalle ritorsioni

I soggetti di cui all'art. 3 del D.lgs. 24/2023 che ritengono di avere subito ritorsioni devono darne comunicazione **ESCLUSIVAMENTE** ad ANAC secondo le modalità dalla stessa indicate, cui si fa rinvio (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Qualora la segnalazione di misure ritorsive pervenga al responsabile delle segnalazioni attraverso il canale di segnalazione "interno" anziché ad ANAC, lo stesso deve informare il segnalante che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dalla normativa.

Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione o nell'ente in cui le ritorsioni sono state attuate **NON POSSONO** darne comunicazione ad ANAC.

Possono invece comunicare ad ANAC le presunte ritorsioni i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo, i colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante, e i soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, o enti in cui lavora o entiche operano nel medesimo contesto lavorativo.

L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte della Società, indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

#### **Art. 15 - Misure di Sostegno**

Al fine di rafforzare l'efficacia delle tutele previste dal D.lgs. 24/2023, il legislatore ha previsto misure di sostegno al segnalante da parte di Enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

#### **Art. 16 – Divieto di rinunce e transazioni**

Non sono validi gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge.

Analogamente, non è consentito imporre al *whistleblower*, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto (tutela della riservatezza, tutela da eventuali misure ritorsive subite a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata) o alle limitazioni di responsabilità conseguenti alla segnalazione.

#### **Art. 17 - Limitazioni della responsabilità**

Non è punibile il soggetto di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (escluso il segreto professionale forense e medico), relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando:

- al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
- la segnalazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 24/2023.

Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità.

Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto di cui all'articolo 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

#### **Art. 18 – Responsabilità del segnalante**

Qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia o di diffamazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele da condotte o atti ritorsivi subiti non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del presente regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra forma di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente regolamento.

Le tutele di *whistleblowing* non operano nei riguardi della persona segnalante che viola la legge allo scopo di reperire informazioni, indizi o prove di presunti illeciti commessi sul luogo di lavoro.

### **Sezione IV - Canale di segnalazione esterna e divulgazioni pubbliche**

#### **Art. 19 - Canale di segnalazione esterna**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni possono essere inviate all'ANAC secondo le modalità dalla stessa indicate – canale “esterno” di segnalazione, di cui artt. 6 e ss. D.Lgs. n. 24/2023 all'ANAC, cui si fa rinvio e consultabile al link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, SOLO SE, al momento della presentazione, ricorre almeno una delle condizioni di seguito riportate:

- il canale di segnalazione interno non è attivo o non è conforme a quanto previsto dalla normativa (art. 4 D.Lgs. 24/2023), con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne;
- la persona segnalante ha già fatto la segnalazione tramite il canale interno, ma questa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi per ritenere che non sarebbe dato efficace seguito alla segnalazione interna oppure potrebbe determinarsi un rischio di ritorsione a seguito della stessa;
- la persona segnalante ha fondato motivo per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

#### **Art. 20 - Divulgazioni pubbliche**

L'art. 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 24/2023 introduce la possibilità di effettuare segnalazioni attraverso una divulgazione pubblica.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica può beneficiare della protezione prevista dal D.lgs. n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle condizioni previste dall'art. 15 d.lgs. n. 24/2023:

- a fronte di una segnalazione interna a cui la Società non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- a fronte di una segnalazione esterna ad ANAC, la quale non ha dato riscontro al segnalante entro i termini previsti;
- laddove il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- laddove il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

#### **Art. 21 – Denuncia all’Autorità Giudiziaria**

Il D.lgs. n. 24/2023, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Qualora il dipendente rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, o di incaricato di pubblico servizio, ed il fatto di segnalazione possa integrare gli estremi dell'illecito penale, il dipendente ha l'obbligo di presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica, secondo quanto stabilito dall'art.331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p.

Per quanto riguarda invece gli adempimenti relativi alla denuncia alla competente Procura Regionale presso la Corte dei conti di fatti che possano dare luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica, si fa rinvio alle indicazioni operative riportate nell'Allegato 2 della D.G.R. 12.12.2014, n. X/2871, che si riportano in calce al presente regolamento.

#### **Sezione IV – Disposizioni finali**

##### **Art. 22 - Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni**

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

### **Art. 23 – Violazioni degli obblighi del regolamento**

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente regolamento configurano una responsabilità disciplinare per inosservanza di disposizioni di servizio, ferme restando, a seconda della fattispecie, altre forme di responsabilità come previsto dall'ordinamento.

### **Art. 24 – Validità e revisione**

La validità del presente regolamento - che supera ogni altra disposizione precedente - decorre dalla data della sua approvazione da parte del Direttore Generale sino a nuove e diverse determinazioni formalmente assunte. Il regolamento potrà essere sottoposto a revisione periodica, a fronte di aggiornamenti della normativa vigente.